AURI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022 – 2024

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113)

Indice

Premessa

Riferimenti normativi

Piano Integrato di attività e Organizzazione 2022-2024

- Sezione 1: Scheda anagrafica dell'amministrazione
- Sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione
- Sezione 3: Organizzazione e capitale umano
- Sezione 4: Monitoraggio

Premessa

L'Autorità Umbra rifiuti e Idrico trova la sua origine con la Legge Regionale del 17 maggio 2013, n. 11 contenente "Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti e soppressione degli Ambiti territoriali integrati", la quale ha soppresso i 4 Ambiti Territoriali Integrati operanti nella Regione Umbria ed istituito AURI, quale forma speciale di cooperazione tra i comuni, come soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti su scala regionale.

L'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico quindi esercita le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti attribuite alle Autorità di ambito territoriale dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per l'ambito territoriale ottimale corrispondente all'intero territorio regionale come stabilito dalla L.R. 17 maggio 2013, n. 11.

L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile. Ai sensi della L.R. n. 11/2013, tutti i comuni della regione partecipano obbligatoriamente all'Autorità alla quale si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di Enti Locali.

In particolare il D.lgs 152/2006, la normativa regionale di settore e la regolamentazione ARERA, attribuiscono all'Ente di Governo dell'Ambito il compito di provvedere alla predisposizione e all'aggiornamento di diversi strumenti di pianificazione di settore, specificando gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento del servizio e definendo gli standard prestazionali.

Si precisa inoltre che per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività l'AURI è dotata di risorse umane limitate in quanto ai sensi della L.R. 17 maggio 2013, n. 11. non può procedere ad assunzioni di personale, né a tempo indeterminato né a tempo determinato, potendo soltanto provvedere alla copertura dei propri fabbisogni mediante trasferimenti e comandi del personale degli enti locali, dell'amministrazione regionale o Aziende e Agenzie regionali come previsto del comma 3 bis.

Condizione che consente ai sensi del comma 6, dell'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'adozione del Piao con modalità semplificate da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

La Pubblica Amministrazione negli ultimi anni sta vivendo un processo di cambiamento profondo ed articolato ed è proprio in tale contesto che si inserisce l'introduzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), un documento unico di programmazione e governance per le pubbliche amministrazioni che consente di superare la frammentazione degli strumenti di pianificazione che annualmente le amministrazioni erano tenute ad aggiornare integrando in modo sostanziale le diverse prospettive verso l'orizzonte della creazione di Valore Pubblico per i cittadini e per le imprese, a partire dalla cura e dall'innovazione della salute organizzativa e professionale dell'amministrazione.

A partire dall'anno 2022 infatti, l'articolo 6 del Decreto legge 80/2021 per il "rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni", convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, introduce i l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di predisporre il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che ha l'obiettivo di far confluire in un unico Piano gli aspetti di organizzazione, performance, valutazione e transizione digitale delle PA, includendo anche il lavoro agile tra gli asset determinanti.

Il PIAO persegue le seguenti finalità:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'ente comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale, ma nel corso del corrente anno proseguirà il percorso di integrazione in vista dell'adozione del PIAO 2023-2025 anche in virtù della predisposizione del DUP 2023-2025.

Il PIAO ha quindi il compito principale di fornire, in modo organico, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione di AURI, Piani che evidenziano un percorso di riorganizzazione dei servizi e dei processi volta alla semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e dei procedimenti.

Il PIAO racchiude al suo interno i documenti di programmazione di AURI ovvero:

- 1) Documento Unico di Programmazione (articolo 170 del TUEL), che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente ed è il presupposto necessario, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza, dei documenti di bilancio e di tutti gli altri documenti di programmazione aggiornata;
- 2) Piano Esecutivo di Gestione (articolo 169 del TUEL), approvato dal Consiglio Direttivo che declina gli obiettivi della programmazione operativa contenuta nel Documento Unico di Programmazione nella dimensione gestionale propria del livello di intervento e responsabilità dirigenziale affidando ai dirigenti responsabili dei servizi obiettivi e risorse.
- 3) i Piani d'Ambito settoriali (D.Lgs 152/2006), strumenti di pianificazione che specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento del servizio e definiscono gli standard prestazionali di servizio nel rispetto della normativa vigente, anche in relazione all'evoluzione demografica ed economica dei territori.

Gli obiettivi strategici, operativi e gestionali sono declinati attraverso un percorso top-down che, partendo dagli indirizzi strategici contenuti nelle linee programmatiche, definisce in un processo "a cascata" una mappa logica e programmatica che rappresenta e mette a sistema i legami tra le linee strategiche di intervento, gli obiettivi programmatici e gli obiettivi gestionali.

Si precisa inoltre che risulta agli atti dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, una proposta di legge in materia di "Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti", che determinerà una profonda riorganizzazione nella forma organizzativa dell'Autorità di Ambito con conseguenti riflessi anche sulla struttura amministrativa dell'Ente e che quindi allo stato attuale si ritiene opportuno differire all'avvenuta approvazione della suddetta proposta di legge, l'approvazione del Piano organizzativo del lavoro agile.

La pandemia da COVID-19 infatti ha rappresentato una svolta decisiva nello sviluppo del lavoro agile all'interno delle pubbliche amministrazioni potenziando il ricorso allo smart working come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Con determinazione Dirigenziale n. 157 del 06-04- 2020 è stato quindi introdotto nell'ente un Disciplinare per la disciplina del lavoro agile avente valenza temporanea fino allo scadere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tuttavia in considerazione dell'evolversi della situazione pandemica il lavoro agile ha cessato di essere uno strumento di contrasto alla crisi epidemiologica, tornando a partire dal 15 ottobre 2021 al regime disciplinato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", che prevede l'obbligo dell'accordo individuale per l'accesso al lavoro agile.

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l'approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 presenta la seguente articolazione:

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione Ente: AUTORITA' UMBRA RIFIUTI E IDRICO

Sede Legale: via San Bartolomeo n. 79, Perugia – Ponte San Giovanni

PEC: auri@postacert.umbria.it
C.F. e Partita Iva: 03544350543

sito web istituzionale: http://www.auriumbria.it/

N. dipendenti al 31 dicembre anno 2021: 19

Sedi operative: 4 Comuni gestiti: 92

SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	
Sottosezione di programmazione	Documento Unico di Programmazione 2022-
Valore pubblico	2024, di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei
	Sindaci dell'AURI n. 16 del 10/12/2021
Sottosezione di programmazione	Piano Esecutivo di Gestione, Piano della
Performance	Performance e Piano degli obiettivi di cui alla
	deliberazione del Consiglio Direttivo dell'AURI n.
	7 del 15/03/2022, come modificato e integrato
	dalla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 40
	del 09/09/2022
Sottosezione di programmazione	Piano Triennale per la Prevenzione della
Rischi corruttivi e trasparenza	Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di cui
	alla deliberazione del Consiglio Direttivo dell'AURI
	n.2 del 14/01/2022

SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO		
Sottosezione di programmazione	Documento Unico di Programmazione 2022-	
Struttura organizzativa	2024, di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei	
	Sindaci dell'AURI n. 16 del 10/12/2021	
Sottosezione di programmazione	Differimento approvazione in attesa di riforma	
Organizzazione del lavoro agile	regionale	
Sottosezione di programmazione Piano	Documento Unico di Programmazione 2022-	
Triennale dei Fabbisogni di Personale	2024, di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei	
	Sindaci dell'AURI n. 16 del 10/12/2021	

Tutti i documenti sono disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'ente

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance";
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.